



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Complesso di Voci Ghost Notes; Via della Torrazza, 60 16157 Genova (GE)

Verbale del 30 aprile 2025

In data 30 aprile 2025 alle ore 21:00, in seconda convocazione, mancando nella prima il numero legale, presso la sala prove del Convento di Sant'Anna, via A. Crocco 2 canc. a Genova, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "Complesso di Voci Ghost Notes", regolarmente convocata con comunicazione telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione nuova stesura statuto
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente dell'Associazione, Sig. Fabrizio Dellapina, il quale chiama alle funzioni di segretaria Marta Musso.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente 20 Soci, come da foglio presenza allegato al presente verbale. Di questi hanno maturato il diritto al voto 15 Soci, ai sensi del vigente statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha dovuto indire l'Assemblea dei Soci, per portare le modifiche allo statuto sociale, come richieste dal Runts per iscrivere l'Associazione a tale registro e che tali modifiche rispondono al codice del terzo settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2.

Si procede alla lettura degli articoli modificati dello statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

L'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche apportate allo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA 2
Registrato il 05/05/2025 N° 388 Serie 3
col pagamento di € 900,00

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
(Marta Musso)



FOGLIO FIRME PRESENZA Assemblea dei soci
Complesso di Voci Ghost Notes; Via della Torrazza, 60 16157 Genova (GE)

Assemblea Soci del 30/04/2025

(in ordine alfabetico)

BAGNASCO	FRANCESCA
BIANCHINI	MAURO
CANEPA	PATRIZIA
CERKVENIK	CRISTINA
CIAMPI	PAOLO
CROCE	LUDOVICA
DELLAPINA	FABRIZIO
DEVOLI	GIORGIA
DURANTE	FRANCESCO
GESMUNDO	MONICA
GIOLFO	GIANFRANCO
MERCATELLI	DAVIDE
MERCENARO	ANTONELLO
MORETTI	SERENA
MUSSO	MARTA
PARODI	IRINA
PARODI	PAOLA
PESCE	LUCA
PIZZAGALLI	MARCO
PRIVITERA	MASSIMO
PRONZATO	CARLO
SACCHETTI	DAVIDE
SERINI	NICOLA
SIMONETTI	ANNA PAOLA
TOGNONI	MASSIMO
VEARDO	GIULIA
VERGANI	CHIARA
VYRVA	TETIANA

Mauro Bianchini
Patrizia Buono

Ludovica Croce
Fabrizio Dellapina

Francesco Durante

Monica Gesmundo
Gianfranco Giolfo
Daide Mercatelli
Antonello Mercenaro
Serena Moretti
Marta Musso
Irina Parodi
Paola Parodi
Luca Pesce

Marco Pizzagalli

Massimo Privitera

Carlo Pronzato

David Sacchetti

Nicola Serini

Anna Paola Simonetti

Massimo Tognoni

Giulia Veardo

Chiara Vergani

Il Segretario

Roberto

Il Presidente

Roberto

Statuto dell'Associazione "Complesso di voci Ghost Notes - A.P.S."

IL FUNZIONARIO
(Maria Bettini)

ART.1 - Costituzione - Denominazione - Sede.

- 1) E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l' Ente del Terzo Settore denominato "Complesso di voci Ghost Notes", che assume la forma giuridica di associazione.
- 2) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3) L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli organi competenti. Inoltre con delibera del medesimo Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, in Italia e all'Estero.

ART.2 - Statuto.

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3 - Finalità - Attività.

- 1) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, e specificatamente indicate dal comma 1, dalle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche del D. Lgs. 117/2017;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per raggiungere le finalità suddette l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere, sviluppare, favorire e diffondere il canto corale inteso in tutte le sue forme attraverso incontri specifici;
- insegnare attraverso dei corsi l'uso corretto della propria voce nel canto;
- attraverso prove musicali suscitare nei coristi l'amore per il canto corale fornendo loro le basi per una educazione musicale;
- promuovere contatti e scambi culturali nonché prestazioni concertistiche con altre realtà corali sia italiane che straniere;
- creare occasioni d'incontro e di amicizia tra i componenti del coro attraverso momenti di socializzazione;
- sviluppare e far crescere la sensibilità verso il canto corale e la pratica strumentale nelle sue più svariate accezioni in tutti i contesti istituzionali, scolastici ed educativi, adatti ad ogni tipo di età con corsi dedicati;
- attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione e aggiornamento sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli associati;
- programmare il recupero e la divulgazione del patrimonio culturale della musica polifonica anche attraverso prodotti editoriali e supporti audiovisivi.
- organizzare eventi musicali come concerti, rassegne, festival ecc;
- programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di corsi e/o iniziative volte al raggiungimento delle finalità associative, con attività di tipo artistico-musicale, esperienziale ed espressivo indirizzate principalmente ai soci, ma non solo;

- organizzazione e/o partecipazione a eventi con repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui l'associazione sarà chiamata ad operare;
 - intrattenere rapporti e scambi con associazioni ed enti pubblici e/o privati interessati a collaborare con i programmi dell'Associazione.
- 2) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, infine, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 - 3) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 - 4) Le attività sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

ART.4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART.5 – Durata dell'Associazione, destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili.

- 1) L'Associazione ha durata illimitata.
- 2) L'Associazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5) L'Associazione potrà essere sciolta o estinta con deliberazione dell'Assemblea di cui all' art.9 comma 13.
- 6) Il patrimonio residuo al momento dello scioglimento o estinzione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART.6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione.

- 1) L'Associazione è a carattere aperto, apartitica, aconfessionale e non dispone né limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti causa morte e la non rivalutabilità della stessa; non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- 2) I Soci sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito, alla prima seduta utile.
- 3) E' concessa la possibilità di ammettere come Soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto (7 soci o 3 APS), l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 4) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. Le domande presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. La

deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

- 5) Il Consiglio Direttivo deve motivare entro 60 giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 6) L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato.
- 7) Il Socio cessa di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto o via mail all'indirizzo dell'Associazione;
 - mancato versamento della quota associativa e relativa comunicazione scritta del non versamento al Socio decorsi 60 giorni ;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, danni, anche morali e lesione della reputazione dell'Associazione o di un suo Socio.

ART.7 – Diritti e obblighi degli associati.

- 1) I Soci si dividono in: Fondatori, Ordinari e Onorari;
- 2) Tutti i Soci hanno pari diritti e pari doveri.
- 3) I Soci Ordinari dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto (per i minorenni, l'esercente la patria potestà), purché iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto disposto dagli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i Libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- 4) I Soci Ordinari dell'Associazione hanno il dovere di :
 - rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
- 5) Soci Fondatori e soci Onorari.
 - I Soci Fondatori sono anche Soci Ordinari e hanno pari diritti e doveri;
 - Dei Soci Fondatori non è presente la domanda di ammissione in quanto firmatari dell'atto costitutivo;
 - Soci Onorari, sono anche Soci Ordinari e hanno pari diritti e doveri, sono persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione e divulgazione in campo musicale e artistico, che hanno promosso questa Associazione favorendone l'adempimento dei propri scopi istituzionali e ai quali la stessa deve riconoscenza di particolari meriti; sono insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci; Hanno anche funzione di rappresentanza;
 - I Soci Onorari sono elencati, con la specifica qualifica di "Onorari", nel Libro dei Soci;
 - Conservano la qualifica fino ad un eventuale recesso dall'Associazione richiesta da parte dello stesso ovvero da una delibera dell'Assemblea dei soci presentata dal Consiglio Direttivo.
- 6) Volontari associati e assicurazione obbligatoria.
 - L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci e delle persone aderenti agli enti associati;
 - Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto o indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario;

- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017;
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.8 – Organi sociali.

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei Soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - Organo di revisione (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017);
- 2) Le cariche sono elettive, hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del medesimo.

ART.9 – Assemblea dei Soci.

- 1) L'Assemblea è composta dai Soci, iscritti nel Libro dei Soci, ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente eletto dagli associati tra i suoi membri.
- 2) Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3) E' convocata mediante avviso scritto della convocazione; inviato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, indirizzato ad ogni socio e/o pubblicato sulla bacheca, nella sezione adibita ai Soci, nella pagina web istituzionale; deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire tramite mail, messaggio whatsapp o lettera.
- 4) L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un/decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- 5) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le persone, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- 6) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci, e in regola con il pagamento della quota associativa.
- 7) Ciascun Socio ha un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione ha un numero inferiore di 500 e di 5 se l'Associazione ha un numero uguale o superiore a 500.
- 8) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato nel Libro Verbali dell'Associazione;
- 9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi;
- 10) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della 50% più 1 dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti;
- 11) E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

Compilato da Voci

"GhostNotes"

- 12) L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione: in prima convocazione con la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di un/terzo degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole di due/terzi dei presenti.
- 13) L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. A tal fine è richiesto il voto favorevole per lo scioglimento di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto, indipendentemente dal quorum costitutivo, che quindi deve essere compreso tra $\frac{3}{4}$ e il 100% dei soci;
- 14) Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 15) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione dei Soci;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.10 - Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da almeno 3 membri, preferibile 4 membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) e fino a un massimo di 9. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017;
- 2) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di 2 membri;
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un/terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- 5) La convocazione va inviata per iscritto, tramite mail o messaggio whatsapp personale o lettera, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve;
- 6) Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato nel Libro Verbali dell'Associazione;
- 7) La mancata comunicazione di assenza a più di 3 riunioni consecutive di un consigliere comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- 8) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, le cariche previste;
 - nomina eventuali collaboratori responsabili dei servizi multimediali;
 - amministra l'Associazione;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme;
 - realizza il programma di lavoro, in condivisione con il Direttore Artistico, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

- 9) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 10) La carica di Consigliere si perde per:
- Dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo tramite mail all'indirizzo dell'Associazione;
 - Perdita della qualifica di consigliere a seguito del verificarsi del comma 7 del presente articolo;
 - Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni agli obblighi statuari o per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
 - Perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 comma 7 del presente statuto.

ART.11 – Cariche del Consiglio Direttivo:

Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

- 1) Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
- 2) Alla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 4) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5) Il Presidente, solo in caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 6) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 7) Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo. Le due cariche possono essere ricoperte contemporaneamente dalla stessa persona.
- Il Tesoriere è responsabile:
 - a) della tenuta dei registri contabili;
 - b) predisporre, con l'aiuto del Segretario, il bilancio consuntivo di ciascun esercizio economico da sottoporre al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrive i mandati e le disposizioni di pagamento e ne conserva i giustificativi;
 - Il Segretario è responsabile:
 - a) della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo su appositi libri affidati alla sua custodia unitamente ai Libri sociali;
 - b) della conservazione ed archiviazione della documentazione ufficiale dell'Associazione, nonché della corrispondenza dell'Associazione.

Essi controllano ed eseguono la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferiscono al Consiglio Direttivo; il Tesoriere può, congiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario o altre forme di deposito decise dal Consiglio stesso.

ART.12 – Direttore Artistico.

- 1) Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo; la scelta deve essere effettuata sulla base delle qualità musicali e artistiche del prescelto che consentano allo stesso di assumere la guida del complesso di voci dal punto di vista umano, musicale e del repertorio.
- 2) Il Direttore Artistico può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e rimane in carica fino a sue dimissioni volontarie o per mozione di sfiducia unanime da parte del Consiglio Direttivo e della maggioranza dell'Assemblea dei Soci.
- 3) Il Direttore Artistico svolge l'audizione agli aspiranti associati destinati al Complesso di voci e ne rilascia il proprio parere al Consiglio Direttivo che dovrà decidere sulla domanda di ammissione;

- 4) Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Artistico, nomina gli eventuali collaboratori esterni di cui l'Associazione dovesse necessitare per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità prefissate.
- 5) Il Direttore Artistico non può, all'interno dell'Associazione, ricoprire altre cariche e il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori esterni sono a titolo di volontariato e gratuito. Può essere dato un rimborso spese come da art.6 comma 5 del presente statuto.

ART.13 – Organo di controllo.

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 2) L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 – Organo di Revisione legale dei conti.

- 1) E' nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.15 – Risorse.

- 1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'associazione si doterà di apposito conto corrente postale o bancario o altra forma di deposito stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

ART.16 – Bilancio d'esercizio.

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e dal Segretario, presentato al Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.17 – Bilancio sociale.

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio



sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.18 – Libri sociali obbligatori.

- 1) L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. In modo specifico:
 - Libro dei Soci;
 - Libro delle convocazioni e dei Verbali dell'Assemblea con relativo foglio presenze;
 - Libro delle convocazione e dei Verbali del Consiglio Direttivo con relativo foglio presenze;
 - Libro degli organi revisori se previsti
 - Libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale se presenti.

ART.19 – Risorse economiche.

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi per lo svolgimento dell'attività concertistica del Complesso di voci;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari da parte di enti pubblici ovvero privati nonché da parte di privati cittadini
 - rendite patrimoniali
 - attività di raccolta fondi
 - rimborsi da convenzioni
 - da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
 - proventi da cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale occasionale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'eventuale avanzo di gestione nell'attività sociale dell'anno in essere dovrà essere reinvestito per le attività dell'anno seguente.

ART.20 – Proprietà esclusiva.

- 1) Le musiche, i testi e tutto il materiale in dotazione del Complesso di voci sono di proprietà dell'Associazione e non possono essere ceduti, copiati e/o fotocopiati o asportati senza il consenso del Direttore Artistico o del Presidente.

ART.21 – Disposizioni finali.

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia.



Complesso di Voci
"Ghosi Mates"